

Il Consiglio di Stato

Dipartimento federale dell'ambiente, dei
trasporti, dell'energia e delle
comunicazioni
3003 Berna

recht@bafu.admin.ch

Consultazione sulla modifica della legge sulla protezione dell'ambiente (rumore, siti contaminati, tasse d'incentivazione, sistemi di informazione e di documentazione, diritto penale, finanziamento di corsi d'informazione e di formazione continua)

Gentili signore, egregi signori,

vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di esprimere la nostra opinione in merito alla summenzionata procedura di consultazione.

Sulle proposte di modifica della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) nei diversi settori ci esprimiamo come segue.

1. Rumore

Art. 22, 23, 24

Nell'ambito della prevenzione del rumore il progetto in consultazione intende rivedere le disposizioni stabilite dall'art. 22 riguardante i permessi di costruzione in zone esposte al rumore e quanto prescritto dall'art. 24 in merito ai requisiti per le zone edificabili.

Le proposte di modifica nascono dal noto dilemma di conciliare gli aspetti ambientali della protezione della popolazione contro le immissioni moleste con gli aspetti pianificatori di rinnovata promozione dello sviluppo centripeto, in particolare nelle aree servite dai principali assi di transito così soggette a immissioni foniche importanti.

Le modifiche della LPAmb sono volte ad ampliare i margini di una ponderazione degli interessi da parte dell'autorità decisionale giudicata al momento troppo limitata dall'attuale necessità di rispettare i valori limite fissati nell'ordinanza di esecuzione (OIF). Ciò scaturisce in soluzioni che non lasciano l'auspicata libertà progettuale per un'edificazione e un concetto urbanistico della qualità ricercata dal settore dello sviluppo territoriale per intensificare spazi destinati all'abitazione in aree esposte al rumore.

Si tratta dunque della contrapposizione di due interessi pubblici importanti, riconosciuti a livello nazionale della legislazione e dalle strategie della stessa Confederazione: la protezione della popolazione contro immissioni moleste e lo sviluppo centripeto di qualità.

Dal punto di vista puramente tecnico dell'applicazione dell'OIF segnaliamo che in Ticino, per il rilascio di permessi di costruzione per nuovi edifici con locali sensibili situati in zone esposte al rumore in applicazione dell'attuale art. 22 LPAmb, si è sempre riusciti, seppur in certi casi con qualche difficoltà, a trovare soluzioni sostenibili, in accordo con i progettisti e/o i proprietari. Si è di fatto applicato, di regola, quanto stabilito dall'art. 31 OIF, ossia la disposizione dei locali sensibili al rumore sul lato opposto dell'edificio rispetto al rumore o la predisposizione di misure di costruzione o di sistemazione quali schermi o ripari fonici, elementi edili trasparenti fissi con la possibilità di arieggiare i locali tramite aperture protette, ecc.

Anche nell'ambito delle procedure pianificatorie è sempre stato possibile applicare l'art. 24 LPAmb / l'art. 29 OIF in vigore e, dove questo non era possibile a causa del superamento dei VP, imporre preventivamente le misure pianificatorie, costruttive o di sistemazione atte a permetterne il rispetto.

La modifica dell'art. 22 prevede criteri per ottenere la licenza di costruzione sostituendo il margine di ponderazione degli interessi previsti dalla legislazione attuale con altre regole con l'intento di escludere la possibilità di concedere eccezioni (Mozione Flach).

La nuova proposta mira a coordinare meglio la protezione della tranquillità e lo sviluppo centripeto di qualità degli insediamenti. Riteniamo tuttavia che il diritto alla costruzione non debba diventare preponderante rispetto al diritto di avere un'adeguata protezione dal rumore. A tutela delle persone residenti, occorre continuare a costruire senza considerare il rumore un aspetto secondario.

Le modifiche legislative sono volte allo stralcio di quelle misure concrete atte ad ottimizzare il progetto dal lato fonico, tenendo conto della protezione dal rumore, aspetto decisivo e indispensabile per garantire una buona qualità di vita dei residenti. Tali misure verrebbero sostituite da principi più astratti o misure vaghe, non facili da valutare in relazione alla loro possibile efficacia.

In particolare, le condizioni secondo cui, nei casi di superamenti dei livelli prescritti, occorrerà avere un locale esterno attiguo all'edificio tranquillo (art. 22 cpv. 2 lett. b) e la necessità di disporre di spazi liberi destinati alle attività ricreative all'interno della zona edificabile e nelle sue vicinanze (art. 24 cpv. 2 lett. a) ci lasciano perplessi (così come meglio commentato più sotto).

Visti gli scenari di crescita rallentata della popolazione in Ticino e la politica insediativa ancorata nel Piano direttore che blocca ulteriori estensioni delle zone edificabili, quest'ultima condizione non toccherà per molti anni ancora la realtà del Ticino. La modifica riguarderà in sostanza la riconversione a residenziale di zone già edificabili, in particolare precedentemente destinate ad attività prevalentemente lavorative, e la densificazione (aumento degli indici) di zona edificabile in aree esposte al rumore.

Rammentiamo a questo proposito che in Svizzera coesistono realtà diverse, ogni Cantone ha le sue peculiarità ed esigenze dettate anche dalle proprie specificità territoriali. Riteniamo che ogni Cantone debba disporre di un adeguato margine di manovra e apprezzamento che gli consenta di adattare le decisioni alle proprie caratteristiche locali.

Con le nuove disposizioni proposte, sono comunque da attendersi maggiori oneri e incertezze sia nell'applicazione che anche a livello giuridico per tutte le parti chiamate a normare ed applicare la materia.

In conclusione riteniamo che i nuovi art. 22 e 24 LPAmb proposti, oltre che poco comprensibili e macchinosi da attuare, rappresentino un sicuro peggioramento della protezione fonica rispetto a quella attuale senza realmente porre basi concrete e comprensibili per promuovere uno sviluppo centripeto di qualità degli insediamenti.

Riteniamo peraltro che la tutela dalle immissioni moleste, a cui la Confederazione riconosce un importante ruolo anche di salute pubblica, rappresenti essa stessa un fattore determinante nel concetto di qualità degli insediamenti.

Infine esprimiamo una considerazione sulle conseguenze di una tale modifica su altre disposizioni contenute nell'OIF. Non bisogna infatti sottovalutare le ripercussioni che la nuova proposta avrà sui lavori di risanamento fonico delle strade o di altri impianti rumorosi. Ad esempio strade completamente risanate e quindi non più ritenute bisognose di risanamento potrebbero di nuovo esserlo a seguito di un nuovo edificio autorizzato con le disposizioni proposte con la presente revisione. Occorre essere coscienti che un completo risanamento di tutte le strade, già difficilmente attuabile nelle attuali condizioni, risulterebbe così praticamente irrealizzabile. Se quanto proposto entrasse in vigore così come presentato, si dovrebbero allora pure rivedere le disposizioni concernenti i risanamenti fonici.

Di seguito le nostre considerazioni di dettaglio sui singoli articoli proposti.

1.1 Permessi di costruzione in zone esposte al rumore

Art. 22:

cpv. 1: I permessi di costruzione per edifici destinati al soggiorno prolungato di persone sono concessi, con riserva del capoverso 2, soltanto se i valori limite delle immissioni possono essere rispettati.

cpv. 2 Se i valori limite delle immissioni non possono essere rispettati, il permesso di costruzione può essere concesso se:

- a. ogni unità abitativa dispone di una percentuale sufficiente di locali sensibili al rumore, nei quali i VLI vengono rispettati almeno in parte;*
- b. per ogni unità abitativa, in cui i VLI sono superati, è a disposizione un locale esterno attiguo all'edificio, per il quale i VP siano rispettati durante il giorno;*
e
- c. la protezione edile minima secondo l'art. 21 contro il rumore esterno ed interno è opportunamente rinforzata.*

cpv. 3 Il Consiglio federale disciplina:

- a. la percentuale di locali sensibili al rumore di cui al capoverso 2 lettera a e le dimensioni minime del locale esterno di cui al capoverso 2 lettera b;*
- b. le deroghe in presenza di rumore del traffico aereo ai requisiti di cui al capoverso 2 lettere a e b; i valori di allarme devono essere rispettati.*

- Art. 22 cpv.1:

In linea di principio concordiamo con quanto proposto al nuovo cpv. 1. L'espressione finale "possono essere rispettati" deve intendersi che sin dall'inizio della progettazione tutto quanto possibile sia stato intrapreso e studiato per far rispettare i valori limite e che questo venga debitamente dimostrato. Nell'ambito di una revisione legislativa volta a un

aumentato margine di manovra per il rilascio di permessi di costruzione in aree esposte a rumore resta indispensabile esporre in maniera chiara ed esplicita che l'autorizzazione a costruire deve essere rilasciata sempre dopo un'attenta analisi della situazione fonica. In altre parole deve sempre essere fatto tutto il possibile per far rispettare i VLI in tutti i locali sensibili, ciò che deve essere chiarito nella conseguente revisione dell'ordinanza di applicazione.

- Art. 22 cpv.2:

La proposta in esame non fa più riferimento esplicito alla possibilità di disporre i locali in maniera opportuna per proteggersi dal rumore come pure di ricorrere ad altre misure complementari. Riteniamo che in molti casi questa possibilità –concreta, efficace e conosciuta- porti a soluzioni ottimali dal punto di vista della prevenzione dell'inquinamento fonico senza intralciare o limitare una progettazione urbanistica di qualità dell'edificato. In questo senso chiediamo che tale possibilità sia mantenuta nel testo di legge, da perseguire in via prioritaria rispetto al cpv. 2 quando la densificazione di qualità del comparto non ne viene toccata.

La lett. a comprende espressioni quali “percentuale sufficiente” e “almeno in parte” che necessiterebbero di essere definite in modo inequivocabile.

In un certo senso la norma introduce la cosiddetta prassi della finestra di aerazione (Lüftungsfenster) che permetterebbe di costruire in modo centripeto senza peggiorare eccessivamente la situazione fonica, generalizzandola però a nostro parere oltre il necessario. Prevedere seppur in modo limitato locali sensibili al rumore con almeno una finestra apribile dove i VLI siano rispettati ci sembra ancora una soluzione fattibile, fermo restando che questa apertura sia sufficientemente dimensionata.

Un'interpretazione troppo ampia e non mirata di quanto proposto potrebbe tuttavia portare ad avere un numero di locali sensibili non protetti completamente dal rumore maggiore di quanto realmente necessario. Il numero di locali sensibili con superamento almeno in parte, deve essere comunque il minore possibile e proporzionato alla situazione fonica specifica esistente. Ciò va opportunamente studiato e comprovato. Bisogna evitare, laddove sostenibilmente realizzabile, di autorizzare locali non protetti completamente se non ne viene dimostrata la reale necessità. Riteniamo pertanto che il limite di locali sensibili con superamenti almeno in parte deve essere limitato a:

- massimo 1 locale per abitazioni fino a 3 locali sensibili,
- massimo 2 locali per abitazioni con 4 o 5 locali sensibili e
- massimo 3 locali per abitazioni con almeno 6 locali sensibili.

Va da sé che i locali restanti dell'unità abitativa siano completamente protetti.

Nella conseguente revisione dell'ordinanza deve risultare esplicito che, ad eccezione del monolocale, la percentuale dei locali sensibili per abitazione dove vi può essere il rispetto dei VLI almeno in parte deve essere la più bassa possibile (ancora sostenibile) e non deve comunque superare il 50% del totale dei locali sensibili.

Allo stesso tempo con “almeno in parte” si deve intendere il rispetto dei VLI ad almeno una finestra del locale sensibile.

La lett. b introduce l'espressione “locale esterno attiguo”, del tutto incomprensibile.

Si tratta di un locale chiuso o aperto? Nel rapporto esplicativo si parla di balconi o di cortili interni. Si tratta poi di uno spazio/locale che fa parte fisicamente dell'unità abitativa o è invece uno spazio separato dall'unità abitativa? È un luogo privato accessibile solo agli inquilini di un appartamento o di libero accesso anche ad altri coinquilini del condominio?

In questi spazi dove poi si radunerebbero altre persone dello stesso condominio che si trovano nella stessa situazione, vige effettivamente una tranquillità assoluta? Come è da comprendere poi la questione nei mesi invernali? È veramente un ambiente silenzioso? Anche rispetto ad altre fonti di rumore (chiacchiericcio tra le persone, giochi dei bambini, ecc.)?

Riteniamo ad ogni modo non applicabile l'idea che tale locale possa essere esterno all'abitazione e che una persona per riposarsi debba recarsi all'esterno e in determinati casi anche in uno spazio condiviso con altre persone.

Non abbiamo comunque preclusioni nel prevedere anche spazi esterni protetti accessibili direttamente dall'unità abitativa, come ad esempio balconi o giardini privati.

In definitiva riteniamo che l'art. 22 cpv. 2, così come proposto, sia inadeguato a perseguire lo scopo della revisione della legge.

Mettere a disposizione solo un locale/spazio esterno attiguo ad ogni unità abitativa dove i VLI sono superati, anche se in questo spazio bisogna rispettare i VP più restrittivi, non ci sembra una soluzione che da sola possa perseguire gli obiettivi auspicati. Innanzitutto perché il rispetto dei VP è previsto solo di giorno, inoltre non riteniamo che sia l'ideale che una persona, per rilassarsi o stare tranquilla/o, debba recarsi in un locale esterno attiguo al proprio edificio e non restare a casa sua.

In definitiva, a nostro modo di vedere il cpv. 2 dovrebbe essere integralmente rivisto. Riteniamo da parte nostra più opportuno, comprensibile e concreto che il rilascio di permessi di costruzione nelle aree dove i VLI non possono essere rispettati siano vincolati alla realizzazione di sistemi di ventilazione controllata che permettano un livello di confort e di qualità del costruito con standard riconosciuti (ad esempio @Minergie). L'apertura delle finestre sarà in questo modo gestita come scelta unicamente soggettiva, senza alcuna necessità di aerazione in periodi di immissioni acustiche percepite come moleste. In questo modo verrebbero inoltre perseguiti pure ulteriori obiettivi ambientali che fanno riferimento, oltre alla protezione contro l'inquinamento fonico, anche alla politica energetica e climatica.

Alla luce delle considerazioni sopraesposte si propone la seguente formulazione del cpv. 2 dell'art. 22:

Art. 22:

cpv. 2 Se i valori limite delle immissioni non possono essere rispettati, il permesso di costruzione può essere concesso se:

- a. sono applicati standard costruttivi riconosciuti con sistemi di ventilazione controllata, che permettono un alto livello di confort abitativo e di qualità del costruito, in particolare dal profilo energetico; o*
- b. i locali sono disposti opportunamente in modo che al massimo il 40% dei locali sensibili rimangano ancora esposti ad immissioni superiori ai VLI ma abbiano almeno un'apertura che rispetta i VLI; e*
- c. la protezione edile minima secondo l'art. 21 contro il rumore esterno ed interno è opportunamente rinforzata.*

Con questa formulazione si faciliterebbe inoltre il rinnovo dei vecchi stabili situati lungo le strade, che sono attualmente lasciati decadere.

- Art. 22 cpv. 3.:

Questo capoverso è da rivedere in funzione delle modifiche proposte per cpv. 2. In particolare la lett. a dovrà essere eliminata.

1.2 Valori di pianificazione

Art. 23:

Nessuna osservazione.

1.3 Requisiti per le zone edificabili

Art. 24:

cpv. 1: Le zone per la costruzione di abitazioni o di altri edifici, destinati al soggiorno prolungato di persone, possono essere delimitate soltanto se i valori di pianificazione possono essere rispettati.

cpv. 2 Nelle zone edificabili nelle quali i valori limite delle immissioni sono superati, le modifiche dei piani di utilizzazione con le quali si intende creare ulteriore spazio abitativo possono essere decise solo se:

- a. all'interno della zona edificabile o nelle sue vicinanze è presente uno spazio libero destinato ad attività ricreative, corrispondente alla densità e al tipo di utilizzazione della zona e accessibile alla popolazione interessata; e*
- b. vengono stabilite misure che, dal punto di vista acustico, contribuiscono a una qualità abitativa adeguata.*

cpv. 3 Il Consiglio federale definisce i requisiti relativi agli spazi liberi secondo il capoverso 2 lettera a e il tipo di misure secondo il capoverso 2 lettera b.

- Art. 24 cpv 1:

In questo caso l'espressione "possono essere rispettati" deve essere intesa unicamente come stato delle immissioni presenti nell'area prima di ogni nuova proposta pianificatoria. Si tratta del contesto in cui va promossa prioritariamente ogni densificazione di zone dedicate alla residenza.

La proposta in esame non fa più riferimento alla possibilità di rispettare i valori di pianificazione tramite misure pianificatorie, costruttive o di pianificazione come previsto dall'OIF. Riteniamo che in molti casi questa possibilità –concreta, efficace e conosciuta– porti a soluzioni ottimali dal punto di vista della prevenzione dell'inquinamento fonico senza intralciare o limitare una progettazione urbanistica di qualità dell'edificato. In questo senso chiediamo che tale possibilità sia mantenuta nel testo di legge, da perseguire in via prioritaria rispetto al cpv. 2 quando la densificazione di qualità del comparto non ne viene intaccata.

- Art. 24 cpv 2:

Le modifiche proposte attraverso il nuovo art. 24 cpv. 2 intendono conciliare il principio di densificazione legato al modello di sviluppo centripeto degli insediamenti in aree soggette a rumore eccessivo. In sostanza, laddove il potenziale edificatorio di un determinato comune o comparto si esaurisce, si permettono cambiamenti di destinazione d'uso o

aumento degli indici edificatori a favore di un'ulteriore concentrazione di locali sensibili al rumore.

La lett. a chiede di prevedere spazi liberi destinati ad attività ricreative.

L'individuazione delle misure prescritte dal cpv. 2 sarà fortemente influenzata dal contesto (urbano vs. rurale), ciò che ne renderà difficile un'applicazione chiara e univoca. Va inoltre segnalato che la densificazione (aumento degli indici) in una zona residenziale già esistente (con GdS invariato) è in generale già ammesso. Non è del tutto chiaro se l'applicabilità del cpv. 2 comprenda modifiche che non toccano la destinazione di zona (senza modifica del GdS) o siano limitate al cambiamento di destinazione (con modifica del GdS).

La necessità di avere disponibili in grande numero ed in modo capillare superfici che siano adatte allo scopo richiederebbe un coordinamento aggiuntivo a livello di pianificazione delle utilizzazioni. In quest'ambito dovranno essere considerati ulteriori interessi di politica climatica con incidenza anche sulla salute pubblica: tali spazi ricreativi devono essere sistemati in modo da contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici, attenuando l'effetto di isole di calore, oltre che allo smaltimento delle acque all'interno del comparto costruito che si intende densificare, ovvero non essere pavimentati, essere prevalentemente vegetalizzati anche con alberature ad alto fusto e prevedere punti d'acqua. Tali misure contribuiscono peraltro fattivamente al concetto di qualità degli insediamenti ricercato dalla modifica legislativa in esame.

In definitiva riteniamo innanzitutto che i disposti del cpv. 2 debbano essere necessariamente subordinati all'impossibilità di rispettare i VLI, ovvero che nella ponderazione degli interessi per la modifica pianificatoria venga dato peso al fatto che la modifica stessa non possa avvenire nel contesto del cpv. 1, che deve essere promossa in via prioritaria. Inoltre, se fosse comunque opportuno entrare nel merito per una densificazione residenziale in zone soggette a rumore eccessivo, la definizione di spazi liberi deve comprendere anche indirizzi di politica climatica e per gli edifici vanno previste le misure di qualità e di confort (anche sonoro) già descritte per l'art. 22.

Infine, l'abrogazione dell'attuale art. 24 cpv. 2 LPAmb è valutata positivamente, anche se va segnalato che la sua applicazione non si è resa necessaria in Ticino.

2. Siti inquinati / Suolo

art. 32c cpv. 1, art. 32c cpv. 1^{bis}, art. 32c cpv. 4, art. 32e^{bis}, art. 32e^{ter}

Per quanto concerne le tematiche dei *siti inquinati* e del *suolo* (art. 32c cpv. 1, art. 32c cpv. 1^{bis}, art. 32c cpv. 4, art. 32e^{bis}, art. 32e^{ter}), condividiamo in maniera generale la proposta di modifica legislativa presentata, con l'intenzione di spostare dal campo di applicazione dell'Ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo) a quello dell'Ordinanza sui siti contaminati (OSiti) determinate tipologie di suolo contaminato in maniera diffusa. Visto che le difficoltà di armonizzazione tra O suolo e OSiti, evidenziate anche nel Rapporto esplicativo, non si limitano alle tipologie di suolo toccate dalla presente revisione di Legge, auspichiamo la creazione di una base legale che permetta a medio termine l'armonizzazione complessiva tra le due Ordinanze.

La gestione dei siti inquinati e degli inquinamenti residui nel suolo sono limitate e condizionate, a motivo delle ridotte risorse di personale. La conduzione è dunque messa in atto spesso come reazione, piuttosto che come prevenzione, come auspicato dal legislatore.

La proposta di accelerarne la gestione, fissando dei termini, ma concedendo prestazioni finanziari OTaRSi a tempo determinato, e offrendo ai Cantoni mezzi finanziari per eventualmente finanziare risorse di personale supplementari, è sicuramente auspicabile e condivisa.

Auspichiamo che UFAM elabori un aiuto all'esecuzione in particolare per le modifiche dell'art. 32c cpv. 1 e 1^{bis}, che dettagli e standardizzi le procedure di indagine, gestione e bonifica.

L'aiuto all'esecuzione dovrebbe idealmente definire tutti gli aspetti che potrebbero dare adito a discussioni e interpretazioni, come ad esempio:

- "...i bambini giocano regolarmente,..": cosa si intende esattamente con "bambini" e con "regolarmente"?
- cosa succede se i valori di concentrazione rilevati sono inferiori ai limiti dell'allegato 3 numero 2 OSiti?;
- definizione dello sviluppo procedurale di indagini e di risanamento;
- definizione dei compiti di controllo dell'autorità cantonale;
- definizione delle modalità gestionali nell'intervallo temporale tra l'esecuzione delle indagini e la successiva bonifica, con le modalità da considerare per il tema delle restrizioni d'uso. In questo contesto, riteniamo necessario aggiornare e considerare le modalità di valutazione oggi considerate nell'O suolo (restrizioni d'uso).

Di seguito le nostre considerazioni di dettaglio sui singoli articoli proposti.

2.1 Parchi giochi e aree verdi pubbliche

art. 32 cpv. 1

Condividiamo la modifica.

A titolo generale segnaliamo come il voler limitare prontamente il pericolo (immediato) per i bambini, lasciando però un intervallo temporale molto ampio (2060) per risolvere il potenziale problema, appaia contraddittorio.

Altro punto sul quale nutriamo alcuni dubbi è il fatto che le situazioni di inquinamento diffuso nelle zone agricole-orticole e/o di pascolo non siano considerate con un simile grado d'urgenza, nonostante gli evidenti apporti di inquinanti passati legati, ad esempio, all'impiego di fanghi di depurazione negli scorsi decenni.

Segnaliamo inoltre che la modifica legislativa potrebbe acuire la scarsità cronica di suolo (orizzonti A e B) non inquinato.

Da ultimo risulta poco comprensibile che per le diossine, che saranno elencate nell'allegato 3 numero 2 OSiti, non vi è un limite OPSR e dunque una via di smaltimento.

2.2 Parchi giochi e giardini privati

art. 32c cpv. 1^{bis}

Condividiamo solo parzialmente la modifica.

Riteniamo fondamentale che un aiuto all'esecuzione definisca chiaramente quali sono i limiti per i quali è necessario il risanamento e per il quale sarà possibile un finanziamento. In assenza di tale definizione sono infatti possibili fraintendimenti, che potrebbero portare

a richieste di finanziamento che dovranno essere negate, senza con questo evitare un notevole aumento dell'onere lavorativo e finanziario per il Cantone.

Anche in questo caso, segnaliamo le problematiche legate all'assenza di un limite OPSR per i contenuti massimi di diossine e la scarsità cronica di suolo (orizzonti A e B) non inquinato, che potrebbe essere difficile da reperire per concludere con successo i risanamenti.

- art. 32c cpv. 4

Condividiamo la modifica.

2.3 Indennità della Confederazione

art. 32e^{bis}

Considerato il carico di lavoro derivante dalle varie modifiche proposte, vista la limitata disponibilità di risorse umane e considerando che nel periodo post pandemia difficilmente verranno assegnate nuove risorse all'Amministrazione pubblica, chiediamo la dilazione del termine proposto per il 2028 (cpv. 2) al 2032. Nel caso dovrà essere modificato conseguentemente anche il cpv. 8 lett. a.

Allo stesso modo chiediamo di spostare il termine proposto nel cpv. 3 (2040) di due anni al 2042. Nel caso dovrà essere modificato conseguentemente anche il cpv. 8 lett. c.

- art 32e^{ter}

Condividiamo la modifica.

3. Finanziamento di corsi di formazione e formazione continua nell'ambito dei fitosanitari

art 49 cpv. 1^{bis}

Il nuovo art. 49 cpv. 1^{bis} mira a sostenere finanziariamente la formazione di base e continua per agevolare il raggiungimento degli obiettivi del Piano d'azione per la riduzione del rischio e l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Il nuovo articolo getta le basi per assicurare un'offerta formativa in grado di proporre una gamma di corsi di formazione adeguati, in numero sufficiente e a costi accessibili. Nel condividere il nuovo art. 49 cpv. 1^{bis}, segnaliamo come risulti poco comprensibile sostenere finanziariamente solo l'ambito dei fitosanitari, escludendo da questa possibilità gli altri settori sanciti dall'art. 7 dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti i prodotti chimici.

4. Diritto penale in materia ambientale

art. 60, art. 61 cpv. 1, art. 61a cpv. 1, art. 62a

La nuova normativa comprende diverse modifiche delle attuali disposizioni penali previste della LPAmb e un nuovo articolo relativo all'assistenza amministrativa e allo scambio di informazioni tra autorità competenti. Lo scopo della revisione è quello di abbassare la pena per i reati minori e aumentarla per quelli gravi, aumentando al contempo l'efficacia delle autorità.

Un'importante novità riguarda il trattamento di delitti ambientali, nel caso in cui siano presenti delle aggravanti, come crimini. Dalle esperienze raccolte sul campo dai nostri

RG n. 6407 del 22 dicembre 2021

servizi tecnici, riteniamo che le proposte di revisione siano condivisibili, in quanto permetteranno un migliore seguito penale delle non conformità ambientali, adattando il dispositivo penale alle crescenti necessità di protezione.

Il Consiglio di Stato ringrazia per essere stato consultato in merito al progetto di modifica della legge sulla protezione dell'ambiente e si augura che la presente presa di posizione possa contribuire a svilupparne gli obiettivi verso uno sviluppo degli agglomerati maggiormente confacente alla protezione ambientale, della popolazione e del clima.

Gradiscano, gentili signore ed egregi signori, i più distinti saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri

Copia a:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Pubblicazione in Internet